



# COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

## Decreto del Sindaco

N. 18 del Registro generale

DEL 01-12-2020 N.18

**Oggetto: SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA  
ISTITUZIONALE DEL COMUNE AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL  
SINDACO EX ART. 7 LEGGE N. 150/2000**

## IL SINDACO

Visto l'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, al comma 10, testualmente recita:  
Art. 50 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

..... omissis .....

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

Assunto che la comunicazione pubblica e istituzionale costituisce un importante strumento dell'Amministrazione comunale per sviluppare un sistema di relazioni ed informazioni per l'intera comunità e concorre pertanto ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace e puntuale informazione e comunicazione delle iniziative, decisioni, scelte che interessano il territorio e la sua popolazione,

Visto che a seguito della legge 150/2000 si è affermata in modo definitivo la natura funzionale ed obbligatoria della comunicazione, in quanto funzione di principi fondamentali e di principi ispiratori dell'azione delle pubbliche amministrazioni, richiamando la responsabilità degli organi di vertice delle amministrazioni all'applicazione dei predetti principi,

Visto l'art. 7 della legge 150/2000 il quale stabilisce che l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione,

**Vista** la Legge 7.6.2000, n. 150,

**Visto** il D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422,

**Vista** la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2002 in cui si sottolinea che, a differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, il portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un'attività di relazione con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" delle amministrazioni stesse;

**Considerato**, sotto tale aspetto, quanto testualmente espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Liguria – con la deliberazione n. 70 del 21 settembre 2011: *“.....Creato ex novo dalla legge n. 150 del 2000 e legato da un totale rapporto fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi d'informazione. Il portavoce può essere scelto tra le professionalità interne o esterne all'Amministrazione, non ha un suo percorso formativo e per lo stesso non è previsto un contratto, ma solo una indennità stabilita dall'organo di vertice. La finalità istituzionale del portavoce è, fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica od amministrativa. Si tratta in sostanza di una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con*  
DECRETO DEL SINDACO n. 18 del 01-12-2020 - Pag. 2 - MINERVINO DI LECCE

*il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie. Alla base del lavoro del portavoce sta, dunque, il rapporto fiduciario con il vertice dell'amministrazione di riferimento, essendo il suo compito fondamentale quello, in sostanza, di tradurre e comunicare il programma istituzionale dell'amministrazione.....";*

**Dato atto che**, per costante orientamento, quando per un incarico è prevista la corresponsione di una indennità e non una retribuzione specifica non vi sono motivi ostativi alla rinuncia del compenso, considerando che il beneficio economico in parola (ergo indennità) non è assimilabile a redditi di lavoro e non è, quindi, soggetto alla previsione recata dall'art. 2113 del codice civile, che fa divieto di rinunciare a diritti derivanti da prestazioni di lavoro;

**Considerato che** la figura del portavoce, per come delineata, non trova riferimento con nessuna risorsa umana interna al Comune, per cui risulta necessario ed opportuno avvalersi di una figura professionale esterna, mediante contratto di lavoro autonomo;

**Ritenuto che** l'incarico di che trattasi, dato il suo carattere prevalentemente, se non esclusivamente, fiduciario, possa avvenire mediante affidamento diretto "intuitu personae", previa verifica e valutazione dell'effettiva idoneità professionale dell'incaricato dimostrata mediante curriculum;

**Considerato che** l'incarico "intuitu personae" si giustifica, anche secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nei confronti di quelle figure che operano come alter ego del titolare dell'organo di governo per la cui scelta l'ordinamento attribuisce, in ragione delle loro funzioni, "rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina" (cfr. Corte Cost., sent. 24.06.2010, n. 224);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 7/6/2019 all'oggetto: "UFFICIO DI GABINETTO . AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO" con la quale è stato approvato l'affidamento dell'incarico di portavoce del Sindaco a soggetto esterno nella persona del sig.ra LEOMANNI Maria, nata Minervino di Lecce fraz. Cocumola 5.09.1941 e ivi residente (C.F. LMN MRA 41P45 F221U), ex dipendente di Poste Italiane , collocato in pensione, il cui curriculum è depositato in atti, dando altresì atto della non riferibilità della figura di portavoce ad alcuna risorsa umana interna;

Tenuto conto che l'incarico è scaduto in data 07/06/2020

Visto l'art. 2) del contratto, allegato alla citata deliberazione, che testualmente recita: " L'incarico di cui al presente disciplinare decorre dalla data di comunicazione dell'affidamento ed ha durata di anni 1 (uno) salvo proroga e quanto previsto al successivo articolo 5; lo stesso, alla scadenza, potrà essere rinnovato per uno o più periodi entro il termine del mandato stesso del Sindaco, sempre fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5. "

Vista la nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 7646 del 17/9/2020 con la quale la Sig.ra Maria LEOMANNI ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire lo stesso incarico alle medesime condizioni di cui al precedente disciplinare , giusta atto di Giunta Comunale n. 80/2020, e di rinunciare ad ogni compenso e /o rimborso spese

Ritenuto di rinnovare l'incarico fiduciario di portavoce alla Sig. Leomanni Maria per un ulteriore anno, con decorrenza dalla data del presente provvedimento ;

Vista la direttiva n. 7 del 07.02.2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica, di individuazione degli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle attività previste dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica

Accertato che

- La durata dell'incarico è di un anno a partire dalla data della comunicazione dell'affidamento e che alla scadenza del contratto l'incarico potrà essere rinnovato, con apposito atto, anche con durata fino allo scadere del mandato stesso del Sindaco,
- In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, l'incarico verrà reso pubblico mediante la pubblicazione del presente atto sul sito web dell'amministrazione comunale nella sezione trasparenza,
- di dare atto che la Sig.ra LEOMANNI Maria l'espletterà l'incarico suddetto a titolo gratuito,
- Il risultato ottenuto sarà oggetto di verifica da parte del Sindaco e l'incarico sarà risolto in caso di cessazione anticipata del mandato del Sindaco oltre che nei casi in cui le prestazioni fornite non siano rispondenti agli obiettivi e compiti affidati,
- Tale incarico deve ritenersi di carattere fiduciario, comportando compiti di diretta collaborazione con il Sindaco ai fini dei rapporti di carattere istituzionale con gli organi di informazione, con riferimento alle notizie riguardanti l'attività amministrativa del Sindaco,

#### **D E C R E T A**

1. di proseguire con il servizio di comunicazione ed informazione istituzionale del Comune, da svolgersi nella forma e modalità "portavoce del Sindaco" così come previsto dall'art. 7 della Legge n. 150/2000,
2. di conferire nuovamente l'incarico di "portavoce del Sindaco" alla Sig.ra LEOMANNI Maria , nata Minervino di Lecce fraz. Cocumola 5.09.1941 e ivi residente (C.F. LMN MRA 41P45 F221U) affinché curi i rapporti di carattere politico – istituzionale con gli organi dell'informazione in diretta collaborazione, dando altresì atto della non riferibilità della figura di portavoce ad alcuna risorsa umana interna;
3. Di stabilire che il suddetto incarico avrà la durata di un anno dalla data della comunicazione e sarà regolato dalle disposizioni di cui al disciplinare di incarico già approvato con delibera di GC n.80/2019;
4. Di stabilire che per l'espletamento dell'incarico non sarà richiesto né corrisposto compenso.
5. Di notificare il presente atto all'interessato.

Il Sindaco  
CAROPPO Ettore

